

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,
MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO,
TEALDI, ZANFERRARI AMBROSO**

Nuove norme a tutela della dignità della persona
contro la violenza sessuale

Presentata il 22 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della violenza sessuale individuale o di gruppo, soprattutto contro le donne e molto spesso anche giovanissime, si è andato in questi ultimi anni aggravando sempre di più.

Si tratta di un fatto estremamente preoccupante perché realizza un attentato alla persona umana, violandone la libertà e la dignità e lasciando nella psiche tracce molto spesso indelebili.

Le relazioni svolte da numerosi procuratori della Repubblica in questi ultimi anni e le notizie quasi quotidiane della stampa, danno la possibilità di misurare l'aumento costante del fenomeno ed il suo

diffondersi sul territorio nazionale, nelle grandi e piccole città e nelle zone dell'entroterra.

Si rende pertanto più che mai necessaria ed urgente l'approvazione delle nuove norme contro la violenza sessuale, in modo da adeguare la risposta penale dell'ordinamento giuridico alla gravità del fenomeno, affrontando e risolvendo un problema che pende dinanzi al Parlamento da ben quattro legislature.

La Democrazia Cristiana ha sempre dato il proprio convinto contributo alla elaborazione di una nuova normativa, sia con i propri progetti di legge presentati nelle ultime tre legislature, sia con il la-

voro compiuto in Commissione e in Aula alla Camera durante la IX e la X legislatura.

L'impegno dei deputati democristiani è ora mirato a giungere ad una sollecita approvazione delle nuove norme, dopo che per ben due volte nelle ultime due legislature si era giunti ad un passo dall'approvazione definitiva di un testo scaturito dagli accordi tra vari Gruppi parlamentari.

La Carta costituzionale si fonda sulla centralità dei diritti della persona umana e riserva particolare attenzione a garantire alla donna piena dignità di scelta.

Le norme che proponiamo possono dunque essere considerate nel senso di una concreta attuazione del dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

« Sezione II-bis. — *Dei delitti contro la libertà sessuale* ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. — (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Atti sessuali con abuso della persona*). — È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-sexies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione, con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, anche

ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di inferiorità fisica o psichica. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-ter se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni dieci ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-septies. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-sexies è punito con la reclusione da due a otto anni ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-octies. — (*Atti sessuali commessi in presenza di minori*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-novies. — (*Circostanze aggravanti*). — Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies, ferme restando le circostanze

aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) da persona travisata;
- 3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o di qualsiasi altro mezzo;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale;
- 5) con abuso di autorità ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*undecies*. — (*Istigazione alla violenza sessuale*). — Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali che siano ido-

nei a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da due a quattro anni ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*duodecies*. — (*Procedibilità a querela*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa ed il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*terdecies*. — (*Partecipazione al processo di associazioni e movimenti*). — Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore cui vanno dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non

può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con le forme previsti dagli articoli 78 e 79 del codice di procedura penale. Il consenso della persona offesa è manifestato al magistrato competente per il procedimento e deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del codice di procedura penale ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-bis. — (*Molestie sessuali*). — Se la molestia è arrecata per motivi di natura sessuale le pene di cui all'articolo precedente si applicano congiuntamente ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 423-bis. — (*Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati contro la libertà sessuale*). — Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia la parte lesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice, sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel primo comma non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 502-bis. — (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 17.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

